



COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese
Settore Gestione Risorse
Servizio Tributi

ISTRUZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Chi non versa l'imposta, o la versa oltre il termine i scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30% dell'imposta omessa o tardivamente versata, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di sanzioni.

Il contribuente che versa l'imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere **autonomamente** all'istituto del ravvedimento.

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni ed alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica da parte dell'Ufficio Tributi delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso bollettino di pagamento utilizzabile per i versamenti normali, nel quale deve essere barrata la casella "**ravvedimento**".

RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, sia stato omesso nei termini prescritti il versamento dell'imposta dovuta il contribuente può avvalersi della facoltà di rimediare alla propria omissione, versando contemporaneamente l'imposta dovuta e la sanzione ridotta, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

Le sanzioni sono così stabilite:

- nella misura del 2,5% nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il relativo pagamento viene eseguito nel termine di **trenta giorni dalla scadenza**;
- nella misura del 3% se il pagamento avviene **entro un anno** dal termine del versamento.

E' necessario effettuare comunicazione al Servizio Tributi dell'avvenuto versamento utilizzando l'apposito modulo ed allegando copia della ricevuta di versamento.

RAVVEDIMENTO PER RETTIFICA DI ERRORI ED OMISSIONI, NELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE

Nel caso in cui si debba presentare una dichiarazione che determina una maggiore imposta dovuta in rettifica di quanto precedentemente dichiarato.

La regolarizzazione deve avvenire entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno in cui è stata presentata, o non è stata rettificata, la dichiarazione infedele o errata (30 settembre 2010 per i versamenti del 2008).

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione rettificativa ed il pagamento:

- dell'imposta o della differenza d'imposta dovuta;
- degli interessi legali – commisurati sull'imposta – maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del **5%** sull'imposta versata in ritardo.

In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

Sulla dichiarazione deve essere indicata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso e deve essere allegata copia dell'attestazione di avvenuto pagamento.

RAVVEDIMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE

Presentazione di dichiarazione entro 90 giorni dalla data di scadenza prevista dalla legge.

Il ravvedimento operoso, in questo caso, ha efficacia solo per l'anno d'imposta antecedente a quello in cui viene presentata la dichiarazione

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione omessa ed il pagamento:

- dell'imposta o della differenza d'imposta dovuta;
- degli interessi legali, commisurati all'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del **8,33%** sull'imposta.

In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

Sulla dichiarazione deve essere indicata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso per omessa presentazione di dichiarazione e deve essere allegata copia dell'attestazione di avvenuto pagamento.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Fagnano Olona sito in Piazza Cavour 9 – tel. 0331 616532 - nei seguenti orari di apertura :

- lunedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,30
- mercoledì dalle 9,00 alle 13,00
- giovedì dalle 15,00 alle 18,00

Aprile 2010

UFFICIO TRIBUTI